



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 159 IN DATA 30/06/2022

OGGETTO: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30 GIUGNO 2022 - 30 GIUGNO 2025. CIG. ZD936E829A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n. 7 in data 25.05.2022)

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2022 avente ad oggetto: "*Aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta n. 34 del 21.03.2022 avente ad oggetto: "*Approvazione piano esecutivo di gestione 2022-2023-2024*"- *Parte finanziaria*;
- il decreto di nomina del responsabile dell'Area Amministrativa n. 7 del 25/05/2022 al quale sono stati assegnati di capitoli di PEG per l'Area Amministrativa;

VISTI:

- l'art. 86 comma 5 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, in base al quale gli enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato;
- l'art. 43 del CCNL 14.09.2000 – "code contrattuali" – secondo cui gli enti assumono le necessarie iniziative per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti incaricati di responsabilità gestionali, nell'ambito dei rispettivi bilanci;

RILEVATO che, nell'ambito dei precedenti Piani Esecutivi di gestione e nel bilancio pluriennale in corso, è stato dato dall'Amministrazione l'indirizzo operativo di provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale dell'amministrazione comunale;

PREMESSO che è in scadenza la polizza assicurativa RC Patrimoniale in corso con la Compagnia Assicurativa AEG Europa spa e si deve pertanto procedere all'individuazione della Compagnia assicuratrice del citato rischio per il prossimo triennio;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

ATTESO:

- che l'art. 31 comma 1 del Decreto citato prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
- che l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che l'art. 32 comma 2 del Decreto citato prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- che le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, stabiliscono al punto 3.1.3 che *“in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”*;
- che l'art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto citato prevedono che le stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza

VISTO inoltre l'art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come aggiornato con la legge di conversione n. 120 del 11/09/2020, in forza del quale – fino al 31/12/2021 - al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

RILEVATO che per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali *“acquistinretepa.it”* e *“arca.regione.lombardia.it”* effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'ente;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo n. 11067 del 22/06/2022, con cui il broker assicurativo comunale Progeass srl rappresenta di aver provveduto ad effettuare, su richiesta e per conto del comune, ad una indagine di mercato per il ricollocamento della copertura assicurativa RC Patrimoniale per il periodo giugno 2022 – giugno 2025 unitamente al capitolato

normativo adottato, da cui emerge che la miglior proposta è quella della compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - Corso Garibaldi n. 86, Milano, c.f. e piva 10548370963;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

RICORDATO che per riscontrare l'obbligo normativo di acquisto tramite sistemi informatici di negoziazione, previsto dai citati art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e dall'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, sono allo stato disponibili il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito a livello nazionale da Consip Spa (Me.PA.) oppure la piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione degli enti pubblici lombardi dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia ("www.arca.regione.lombardia.it");

ATTESO che:

- è stata effettuata formale trattativa sulla piattaforma SINTEL con la società migliore offerente, LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - Corso Garibaldi n. 86, Milano, c.f. e piva 10548370963 (procedura ID n. 156241838);
- sulla base del servizio di cui necessita il comune e dello schema di capitolato il premio annuo proposto dalla società è di € 4.678,50, pari a complessivi € 14.035,50 lordi per il triennio;

ATTESO che l'appalto in oggetto viene affidato tramite il criterio del minor prezzo in quanto fornitura/servizio di importo inferiore ad € 75.000,00 (art. 1 comma 2 lett. A del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come aggiornato con la legge di conversione n. 120 del 11/09/2020);

RITENUTO di esentare l'affidatario dalla prestazione di garanzia definitiva a corredo dell'offerta in quanto, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016:

- l'appalto di che trattasi è connotato da ridotte difficoltà tecnico-prestazionali da parte dell'affidatario e pertanto non si ritiene necessario acquisire specifiche garanzie assicurative inerenti l'esecuzione;
- il valore dell'appalto è in termini assoluti piuttosto modesto e pertanto prevalgono nella fattispecie esigenze di snellezza e semplificazione degli adempimenti amministrativi inerenti l'affidamento e l'esecuzione;

RITENUTO di autorizzare l'affidamento alla società citata del servizio di che trattasi, motivando l'affidamento diretto con la circostanza che:

- l'importo del contratto è di valore inferiore alla soglia di € 75.000,00 entro la quale è normativamente consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, come da normativa surriferita;
- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l'affidamento di che trattasi risponde ai principi di:
 - economicità, in quanto i costi contrattuali risultano competitivi con i prezzi medi di mercato e dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di entità non rilevante in termini assoluti;
 - efficacia e tempestività, in quanto l'affidamento diretto consente la rapida individuazione del contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili complicità di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara;
 - correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell'appalto risultano prevalenti nella circostanza esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, a fronte invece della opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa allorché i valori economici siano più significativi;
 - non discriminazione, in quanto l'individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente sulla base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di carattere territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;

- trasparenza e pubblicità, in quanto l'affidamento in argomento viene reso noto al pubblico tramite pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line e sulla sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente;

PRECISATO che:

- l'art. 3 comma 59 della legge n. 244 del 24.12.2007 prevede che sia nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo;
- la polizza oggetto di affidamento, conformemente all'art. 3 comma 59 citato, non comprende il risarcimento di danni derivanti da colpa grave e non comprende la Responsabilità Amministrativa e Contabile (v. Art. 23), in quanto assicurato è solo l'Ente;
- conseguentemente, la stipulazione della allegata polizza risulta pienamente conforme al dettato legislativo ed al vincolo ivi apposto;

D E T E R M I N A

1. di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio in premessa descritto da parte Compagnia Assicurativa LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - Corso Garibaldi n. 86, Milano, c.f. e piva 10548370963, alle condizioni di cui al capitolato di cui alla trattativa effettuata sulla piattaforma SINTEL con procedura ID n. 156241838, della quale si allega il report di aggiudicazione alla presente determinazione;
2. di dare atto che il servizio avrà durata per il periodo 30 giugno 2022- 30 giugno 2025;
3. di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
4. di assumere i seguenti impegni di spesa mediante imputazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:

CAPITOLO DI PEG	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CONTO PIANO FINANZIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE
4000 (esercizio 2022)	01	11	1	10	U.1.10.04.01.000	4.678,50
4000 (esercizio 2023)	01	11	1	10	U.1.10.04.01.000	4.678,50
4000 (esercizio 2024)	01	11	1	10	U.1.10.04.01.000	4.678,50

5. di autorizzare la liquidazione, nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare, direttamente al broker comunale Progeass srl, che anticipa l'importo per conto del Comune di Vobarno, a seguito presentazione nota del dovuto;
6. di dare atto che l'esigibilità finale dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno del periodo dell'affidamento del servizio, nelle entità economiche sopra riportate;
7. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL VICE SEGRETARIO
BODEI ANDREA / InfoCamere S.C.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)